



REGIONE LIGURIA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Ordinanza N. 53/2020

Oggetto: Modalità di conferimento incarichi di emergenza sanitaria territoriale in periodo di emergenza Covid-19.

VISTI E RICHIAMATI:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 (Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020.) di proroga dei termini previsti dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 e dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché di alcuni termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19;

OSSERVATO che, con detto provvedimento, è stata prevista, tra l'altro, la proroga dei termini di talune specifiche misure, tra le quali quelle per il reclutamento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, per la permanenza in servizio del personale sanitario, per l'assunzione degli specializzandi, per l'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario;

VISTO l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), in forza del quale il Presidente della Giunta regionale può emanare ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa all'intero territorio regionale o a parte del suo territorio comprendente più comuni in materia di Igiene, Sanità pubblica e Polizia veterinaria;

RICHIAMATE le proprie precedenti ordinanze recanti misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

VISTI E RICHIAMATI, altresì:

- l'art. 8 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'art. 9 del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12;
- l'art. 12, comma 3, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60;

- l'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale 23 marzo 2005 e ss.mm.ii;
- l'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale 21 giugno 2018;
- l'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale 18 giugno 2020;

CONSIDERATE le criticità segnalate dalle Aziende del Sistema Sanitario Regione Liguria, in particolare del ponente ligure, nel reperire medici di emergenza sanitaria territoriale, ai sensi del vigente Accordo Collettivo Nazionale della Medicina Generale, e le conseguenti gravi difficoltà di assicurare la copertura del servizio di emergenza-urgenza sul territorio e nelle strutture di Pronto Soccorso dei presidi ospedalieri facenti parte dei Dipartimenti di emergenza e urgenza;

PRESO ATTO che, in esito alle procedure di conferimento degli incarichi vacanti di emergenza sanitaria territoriale ai medici aventi titolo ai sensi dell'Accordo Collettivo Nazionale della Medicina Generale, avvenute in data 23 luglio 2020, è stato assegnato un solo incarico su n. 39 banditi;

RITENUTO necessario, per far fronte alle necessità assistenziali nell'ambito del servizio di emergenza-urgenza sul territorio, limitatamente al periodo di emergenza da COVID-19 come sopra prorogato, riconoscere, in via straordinaria, alle Aziende del sistema sanitario della Regione Liguria la facoltà di conferire incarichi di emergenza sanitaria territoriale di 38 ore settimanali ai medici che frequentano il corso di formazione specifica in medicina generale, in deroga alle norme del vigente Accordo Collettivo Nazionale della medicina generale che dispongono che l'incarico di emergenza sanitaria territoriale ai medici che frequentano il corso di formazione specifica in medicina generale venga conferito con massimale orario ridotto mediante sospensione parziale dell'attività convenzionale, ai fini giuridici ed economici, pari a 14 ore settimanali;

RITENUTO, inoltre, opportuno, dare mandato alle Aziende che si avvalgono della facoltà di conferire incarichi di emergenza sanitaria territoriale a 38 ore settimanali ai medici che frequentano il corso di formazione specifica in medicina generale, di garantire agli stessi la compatibilità tra l'incarico professionale assegnato e la corretta (nonché obbligatoria) partecipazione all'attività didattica prevista per il completamento del corso di formazione;

RITENUTO che sussistono le condizioni di estrema necessità e urgenza che richiedono l'adozione di provvedimenti straordinari a tutela dell'Igiene e della Sanità pubblica.

Per le motivazioni di cui in premessa

ORDINA

1. di riconoscere, in via straordinaria, alle Aziende del sistema sanitario della Regione Liguria, a fronte di urgenti e gravi necessità assistenziali nell'ambito del servizio di emergenza-urgenza, limitatamente al periodo di emergenza da COVID-19 come prorogato dal D.L. 83 del 30/7/2020, la facoltà di conferire incarichi di emergenza sanitaria territoriale di 38 ore settimanali ai medici che frequentano il corso di formazione specifica in medicina generale, in deroga alle norme del vigente Accordo Collettivo Nazionale della medicina generale che dispongono che l'incarico di

emergenza sanitaria territoriale ai medici che frequentano il corso di formazione specifica in medicina generale venga conferito con massimale orario ridotto mediante sospensione parziale dell'attività convenzionale, ai fini giuridici ed economici, pari a 14 ore settimanali;

2. di dare mandato alle Aziende che si avvalgono della facoltà di conferire incarichi di emergenza sanitaria territoriale a 38 ore settimanali ai medici che frequentano il corso di formazione specifica in medicina generale, di garantire agli stessi la compatibilità tra l'incarico professionale assegnato e la corretta (nonché obbligatoria) partecipazione all'attività didattica prevista per il completamento del corso di formazione.

MANDA la presente ordinanza, per gli adempimenti di legge:

all'Azienda Ligure Sanitaria;

alle Aziende ed Enti del S.S.R..

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale nanti il Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente Ordinanza è pubblicata sul sito web della Regione Liguria.

Genova, lì 10 agosto 2020



Giovanni Toti